



# COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 110 del 20/12/2018

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE T.D. ANNO 2019  
INDIRIZZI E DIRETTIVE**

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di Dicembre alle ore 19:00, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede Il Sindaco Dott. Massimo Vittorio Lanzilotti.

All'appello risultano:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	LANZILOTTI MASSIMO VITTORIO	SI	
2	Assessore - Vice Sindaco	PALMA ONOFRIO	SI	
3	Assessore	CAMPOREALE ANTONINO	SI	
4	Assessore	LA CAMERA ANTONELLA	SI	
5	Assessore	EPIFANI LOREDANA		SI
6	Assessore	ORLANDINI LUIGI		SI

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Barletta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE T.D. ANNO 2019  
INDIRIZZI E DIRETTIVE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che:**

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.lgs. n. 267/2000 e dal d.lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 75/2017, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- il D.lgs. n. 75/2017 ha riformato le norme in materia di programmazione del fabbisogno del personale, ed in particolare l'articolo 6 del D.lgs. 165/2001, prevedendo che la dotazione organica, rideterminata sulla base delle nuove disposizioni, deve essere allegata al piano del fabbisogno;
- la dotazione organica, sempre alla luce della novella legislativa, è la somma del personale in servizio e delle assunzioni che, nel rispetto delle capacità assunzionali, le amministrazioni hanno inserito nel piano triennale del fabbisogno di personale;
- con le nuove disposizioni, secondo dottrina *“non maturano illegittimità nel caso in cui il piano triennale del fabbisogno disponga assunzioni di unità che non sono ricomprese nella dotazione organica”* in quanto il centro della programmazione della organizzazione dell'ente non è più la dotazione organica ma il piano del fabbisogno;
- l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'art. 89, comma 5, del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
- l'articolo 4 *“Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego”* della L. 125/2013 di conversione del D.L. n. 101/2013, prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

In proposito la Funzione pubblica ha chiarito che gli enti territoriali, nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento del personale possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni, purchè la medesima graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale.

La giurisprudenza amministrativa e contabile è concorde nel ritenere che le Amministrazioni Pubbliche possono reclutare le risorse umane attraverso l'utilizzo delle graduatorie vigenti approvate da altre amministrazioni con un accordo che può avvenire anche ex post rispetto al momento dell'indizione della procedura concorsuale e/o della formale approvazione della graduatoria (Si veda Sezione regionale della Corte dei conti Umbria delibera 124/2013).

- l'articolo 33 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 16 della Legge 183/2011, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono procedere ad una ricognizione annuale delle eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria e sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

- che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'Ente di rispettare i vincoli dettati dal Legislatore per il tetto di spesa del personale;

**Dato Atto che** il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici; detti vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno, radicalmente rivisto con la legge di stabilità ed in particolare:

- **L'art 1, comma 557 della legge 296/2006 e s.m.i.** dispone: *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”.*

- **L'art 1, comma 557-bis della legge 296/2006 e s.m.i.:** *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”.*

- **L'art 1, comma 557-ter della legge 296/2006 e s.m.i.:** *“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.”.*

- **L'art 1, comma 557-quater della legge 296/2006 e s.m.i.:** *“Ai fini dell'applicazione del comma 55, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quindi triennio 2011/2013”;*

- **L'art. 3 comma 5 e 5-quater del D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014,** precisa che gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, per il 2015, entro il tetto del 60% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e per gli anni 2016 e 2017 entro il tetto dell'80% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, mentre per gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, il tetto di spesa per le nuove assunzioni a decorrere dal 2015 è fissato nel 100% della spesa del personale cessato;

- **la legge di stabilità 2015 (Art.1 comma 424 Legge n. 190 del 23.12.2014),** nonché la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 30/01/2015, hanno previsto, tra l'altro che - fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta;

Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale di area vasta ricollocato non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 delle Legge 296/2006;

- **La legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015)** ha imposto i seguenti ulteriori limiti alla spesa del personale:

- ✓ art. 1 comma 228, che stabilisce tramite un rinvio all'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, che gli Enti Locali già soggetti al patto di stabilità interno, nel triennio 2016/2018 (100% dal 2019) possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale, per ciascun anno, corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (da destinare per ora solamente alle assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta). Non sembra intaccata la possibilità di utilizzare i resti delle capacità assunzionali dei tre anni precedenti. La nuova disposizione (comma 228) infatti va a modificare unicamente la percentuale del turn over, così come prevista all'art. 3 comma 5 del DL 90/2014.
- ✓ art. 1 comma 234, che stabilisce che le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità e che l'ufficialità del completamento di ricollocazione è resa nota mediante comunicazione pubblica nel portale della mobilità;

- **l'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78**, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il quale pone quale tetto di spesa, per forme flessibili di lavoro, il 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

- **l'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014, che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010** e che prevede che le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9 comma 28 in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

- che la **Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2 del 09/02/2015** ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto comma 4 bis e quindi confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009;

- **l'art.16, comma 1-quater del D.L. n. 113/2016, convertito nella legge n. 160/2016**, con il quale è stato modificato l'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, prevedendo in particolare che *“Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”*

#### **Richiamata:**

- la delibera commissariale n. 64 del 29/03/2018 con la quale si approvava il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, limitando la programmazione delle assunzioni a tempo determinato solo all'annualità 2018;

- la successiva delibera Giunta Comunale n. 67 del 22/10/2018 recante modifiche e integrazioni alla sopracitata delibera commissariale n. 64/2018, laddove viene altresì integrata la programmazione del fabbisogno annualità 2018 anche con riferimento alle assunzioni a tempo determinato.

**Ritenuto** che, nelle more di una rivisitazione del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, da definirsi contestualmente alla approvazione del bilancio 2019/2021 e previa rivisitazione dell'assetto organizzativo, al fine di garantire continuità nella gestione dei servizi, occorre confermare la spesa di lavoro flessibile riferita alle figure apicali ivi previste, riguardanti gli

incarichi ex articolo 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000, riferiti tanto alla unità di cat. D/funziario tecnico responsabile Area 7, che alla unità di cat. D/funziario contabile responsabile Area 2, i cui incarichi non possono comunque eccedere la durata del mandato del Sindaco.

**Ritenuto** pertanto consolidare anche per l'annualità 2019 la spesa di lavoro flessibile sostenuta nel 2018, in dettaglio definita nell'allegato prospetto, fatta salva ogni ulteriore e diversa definizione della stessa in sede di approvazione definitiva del programma del fabbisogno di personale 2019/2021;

**Dato atto** che l'allegato programma del fabbisogno tempo determinato di personale, modificato ed integrato nei termini sopra esposti, redatto di concerto con il Segretario generale dell'ente, risulta coerente con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica, è improntato al rispetto di tutti i parametri e vincoli di spesa previsti dalla vigente normativa che disciplina la materia;

**Visti:**

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n. 215/2013 di conversione del DL n.101/2013;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- il D.L. n. 113/2016, convertito nella legge n. 160/2016;
- la legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015);
- i D.L. n. 14 e 50/2017 e le relative leggi di conversione;
- il D.lgs. n. 75/2017
- lo Statuto comunale
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
- Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge.

**DELIBERA**

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di confermare e fare proprie tutte le premesse, le verifiche, i conteggi e gli atti presupposti di cui alla delibera commissario straordinario n. 64 del 29/03/2018 e successiva modifica di cui alla delibera G.C. n. 67 del 22/10/2018 in materia di programma del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020;
3. Di confermare anche per l'anno 2019 la spesa per lavoro flessibile sostenuta nel corso dell'anno 2018, quale risultante dal prospetto allegato al presente atto sotto la lett. "A", a valere quale programmazione provvisoria del fabbisogno di personale a tempo determinato annualità 2019, nelle more di procedere alla approvazione del programma del fabbisogno di personale per l'intero triennio 2019/2021.
4. Di dare atto che il programma del fabbisogno di personale a tempo determinato per l'annualità 2019 è quello in dettaglio riepilogato nel prospetto allegato al presente atto sotto la lett. "A", che costituisce integrazione del precedente programma approvato con delibera commissario straordinario n. 64/2018;

5. Di demandare al Sindaco e al responsabile del servizio personale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti necessari all'attuazione del programma assunzionale tempo determinato 2019
6. Di trasmettere copia del presente atto alle organizzazioni Sindacali- RSU.
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Dott. Massimo Vittorio Lanzilotti  
*Firmato Digitalmente*

il Segretario Generale  
Dott.ssa Antonella Barletta  
*Firmato Digitalmente*